

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**  
**"BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta srl 15.09.2005-15.09.2010 STEP UP"**  
**ISIN IT0003920342**

**Articolo 1 - Importo e titoli**

Il prestito obbligazionario "BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta srl 15/09/2005 - 15/09/2010 STEP UP" codice ISIN IT0003920342, emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, è di un importo massimo Euro 2.000.000,00 ed è costituito da obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 e multipli di 1.000. Le obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli Spa in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 agosto 1998, n. 213.

**Articolo 2 - Modalità di sottoscrizione**

Le obbligazioni potranno essere sottoscritte presso gli sportelli della BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta srl fino al 15 dicembre 2005. Il collocamento potrà essere chiuso senza preavviso a discrezione dell'emittente e comunque per integrale sottoscrizione dei titoli prima del 15 dicembre 2005. Per le sottoscrizioni effettuate dopo la data di godimento sino alla data di chiusura, dovranno essere pagati i dietimi di interessi maturati.

**Articolo 3 - Godimento**

Il prestito ha godimento 15 settembre 2005.

**Articolo 4 - Durata**

La durata del prestito è di 60 mesi, che decorrono dal 15 settembre 2005 e pertanto sarà integralmente rimborsato il 15 settembre 2010.

**Articolo 5 - Prezzo di emissione**

Le obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo di Euro 1.000 e multipli di 1.000.

**Articolo 6 - Interessi**

Con decorrenza dalla data di godimento (15 settembre 2005) e fino a scadenza (15 settembre 2010), le obbligazioni fruttano interessi al tasso fisso, come di seguito specificato, calcolati con il metodo act/act, pagabili in rate semestrali posticipate, scadenti il 15 marzo e il 15 settembre.

Primo anno	2,50%
Secondo anno	2,50%
Terzo anno	2,60%
Quarto anno	2,80%
Quinto anno	3,00%

Il rendimento effettivo lordo è pari al 2,691%.

**Articolo 7 - Rimborso**

Le obbligazioni in circolazione al 15 settembre 2010 saranno ammortizzate in una unica soluzione in pari data. Il rimborso sarà effettuato alla pari e senza alcuna deduzione di spesa. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso.

**Articolo 8 - Rimborso anticipato**

La BANCA di CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Srl si riserva la facoltà di procedere, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di emissione, al rimborso anticipato totale o parziale delle obbligazioni in circolazione, con preavviso di almeno un mese. La comunicazione del rimborso anticipato avverrà tramite avviso esposto nei locali dell'Istituto. Il rimborso potrà avvenire alla pari e senza alcuna deduzione di spese. Le obbligazioni assoggettate al rimborso anticipato cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il loro rimborso.

**Articolo 9 - Garanzie**

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca di Cesena - Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Srl che aderisce al Fondo Centrale di Garanzia costituito presso Iccrea Spa. Le obbligazioni non rientrano fra gli strumenti di raccolta assistiti dai fondi di tutela dei depositi del Credito Cooperativo.

**Articolo 10 - Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

**Articolo 11 - Regime fiscale**

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o relativi interessi. Dal 1° gennaio 1997 agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni si rende applicabile l'imposta sostitutiva sui redditi nella misura del 12,50%, secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239.

**Articolo 12 - Tassazione sulle plusvalenze**

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso dei titoli (art. 81 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 461/97), sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del T.M.R. come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 461/97 e secondo i regimi di cui agli art. 5, 6 e 7 del medesimo Decreto Legislativo.

**Articolo 13 - Varie**

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

**Articolo 14 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Forlì.